REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2001

relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che consegnano pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti indicati all'allegato I di tale regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 ha aggiunto all'allegato suddetto i miscugli di frutta allo sciroppo e al succo naturale di frutta. Occorre pertanto definire i requisiti qualitativi minimi per tali prodotti, fondati su processi di fabbricazione tradizionali e leali, in modo da evitare la fabbricazione di prodotti per i quali non vi è alcuna domanda o che provocherebbero distorsioni di mercato.

(3) I requisiti di qualità definiti dal presente regolamento costituiscono misure di applicazione complementari rispetto a quelle dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2319/89 [3] e (CEE) n. 2320/89 [4], modificati dal regolamento (CE) n. 996/2001 [5], che stabiliscono i requisiti qualitativi minimi, rispettivamente, per le pere Williams e Rocha e per le pesche allo sciroppo e al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione, nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [6].

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i miscugli di frutta allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, di seguito «miscugli di frutta», di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 449/2001.

Articolo 2

I miscugli di frutta soddisfano i seguenti requisiti:

a) il tenore minimo di pesche e pere è pari al 60 % del peso netto sgocciolato del miscuglio;

b) le pesche e le pere sono presentate in frutti interi, metà, quarti, fette o dadi, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89;

c) i requisiti qualitativi minimi definiti all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 2319/89 per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta e (CEE) n. 2320/89 per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, si applicano ai componenti di pesche e pere dei miscugli di frutta.

Articolo 3

1. I miscugli di frutta occupano almeno il 90 % della capacità d'acqua del recipiente.

2. Il peso netto sgocciolato del miscuglio è mediamente pari almeno alla seguente percentuale della capacità d'acqua del recipiente, espressa in grammi:

Presentazione	Recipienti con una capacità nominale d'acqua di	
	425 ml o più	Meno di 425 ml
Frutti interi	50 %	46 %
Metà	54 %	46 %
Quarti	56 %	46 %
Fette	56 %	46 %
Dadi	56 %	50 %

3. Se i miscugli di frutta sono condizionati in recipienti di vetro, la capacità d'acqua è ridotta di 20 millilitri prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
[2] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.
[3] GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51.
[4] GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.
[5] GU L 139 del 23.5.2001, pag. 9.
[6] GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

Articolo 4

1. Ogni giorno e a intervalli regolari durante il periodo di trasformazione, il trasformatore verifica se i miscugli di frutta soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento. I risultati della verifica vengono registrati.

2. Su ogni recipiente vanno apposti un marchio che identifichi il trasformatore e la data di fabbricazione. La marcatura, che può essere effettuata mediante un codice, è approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene la fabbricazione. Dette autorità possono adottare disposizioni complementari in materia di marcatura.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione